



---

# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

---

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

Ordinanza n.3342 del 23.12.2022

OGGETTO: Divieto di utilizzo dal 23/12/2022 al 06/01/2023 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.

## IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Tenuto conto che:

- in occasione delle festività Natalizie e di fine anno, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare le festività natalizie dell'anno e di fine anno;
- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione comunale ha adottato numerose iniziative per la tutela degli animali in genere;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;



---

# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

---

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

Considerato che il Comune di San Giovanni in Fiore non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari;

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 marzo 1979;
- la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;
- il Regolamento Comunale sulla Tutela e Benessere Animali;
- l'art. 659 e art 703 del Codice Penale;

## ORDINA

Ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso l'ospedale, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere quanto segue:

Su tutto il territorio comunale è vietato dal 23/12/2022 al 06/01/2023 l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegue deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

## INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50, fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.



---

# COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

---

<http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it>

## COMUNICA

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata;

➤ All' Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore;

La presente venga trasmessa a:

- Prefetto di Cosenza;
- Al Responsabile della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di San Giovanni in Fiore;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore

**IL SINDACO**

**F.to Dott.ssa Rosaria Succurro**